

Seminario “Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute”: ultimi posti disponibili

Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza il seminario tecnico **“Rischio Radon: il gas naturale che minaccia la salute”** giovedì 3 aprile 2025 dalle ore 15 alle ore 17 nella sede di Confapi Lecco Sondrio (via Pergola 73 Lecco).

Relatore sarà l’ing. **Federica Fagioli**, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Le tematiche trattate:

- **Origine del Radon e i suoi effetti per la salute**
- **Obblighi vigenti per la tutela dei lavoratori**
- **Strumenti e modalità di misura**
- **Valutazione del rischio**

Sono invitati a partecipare: **imprenditori e collaboratori in tema di salute e sicurezza, tecnici ed esperti di valutazione dei rischi, professionisti dell’edilizia.**

Su richiesta Confapi Lecco Sondrio può rilasciare un attestato pari a 2 crediti formativi, valido ai fini degli obblighi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Per partecipare è necessario iscriversi [cliccare qui](#)

In allegato la locandina

(AM/am)

Incentivi a fondo perduto per impianti di energia rinnovabile, collegati a Comunità Energetiche: proroga al 30 novembre 2025

E' arrivato il decreto che contiene la **proroga al 30 novembre 2025** per la presentazione delle domande di incentivo legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili. La misura, parte integrante del PNRR, mira a sostenere lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili nei piccoli comuni, con l'obiettivo di raggiungere i target europei entro il 2026.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato nel [proprio sito il DM n.59 del 28 febbraio 2025](#) che si allega. Si tratta di un'opportunità per imprese situate nei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti (che dovrebbero arrivare a 30.000 con un successivo Decreto).□

Ricordiamo che il Decreto CER del 2024 (allegato) prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili finanziato dal PNRR per impianti realizzati in comuni con meno di 5.000 abitanti.

Implicazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Con il nuovo decreto, **il MASE ha ufficialmente posticipato il termine per la presentazione delle richieste di incentivo dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025**. Questa decisione è stata

presa in risposta al mancato raggiungimento del target M2C2-47 del PNRR, che prevede l'installazione di almeno 1.730 MW di nuova capacità rinnovabile attraverso CER e autoconsumatori di gruppo nei comuni con meno di 5.000 abitanti entro il 30 giugno 2026. □

Il MASE sta valutando l'estensione della platea dei beneficiari per includere anche i comuni con una popolazione fino a 30.000 abitanti, ampliando così le opportunità di accesso ai fondi PNRR per un numero maggiore di realtà locali. Questa modifica, se approvata, potrebbe rappresentare un significativo impulso allo sviluppo delle comunità energetiche nel paese. □

Le comunità energetiche rappresentano una leva fondamentale per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e decentralizzato. Grazie a queste iniziative, è possibile promuovere l'autoconsumo, ridurre le emissioni di CO₂ e stimolare l'economia locale.

(SN/am)

[10131_Decreto-CER.pdf](#)

[Download](#)

[10133_DM-PROROGA-DM-CACER.pdf](#)

[Download](#)

**Moduli fotovoltaici: gestione
a fine vita, sistemi**

collettivi

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul [portale ministeriale](#) la nuova versione delle "Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati".

Il riferimento legislativo è il Decreto direttoriale n. 45 del 12 marzo 2025, che recepisce le novità introdotte dal Decreto Energia n. 181 del 2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (Dl 84/2024).

Le principali novità riguardano:

- le modalità di calcolo per il raddoppio della **quota trattenuta dal GSE** (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
- una maggiore razionalizzazione delle **casistiche di revamping** totale e rilevante dei pannelli.
- la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all'interno di **due finestre temporali** annuali; per l'anno in corso, la prima finestra temporale nell'ambito della quale comunicare l'avvenuta **adesione ai sistemi collettivi** sarà operativa a partire **dal prossimo 1° aprile fino al 31 maggio 2025**, mentre la seconda finestra decorrerà **dal 1° luglio al 30 settembre 2025**.

Si segnala la pagina web del centro di coordinamento RAEE per tutti i 5 raggruppamenti. I pannelli si trova nel raggruppamento R4.

(SN/am)

Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle **specifiche tecniche** per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.

La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell'ipotesi di **mancata** o irregolare **fatturazione** da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. "Sanzioni" (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l'omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate "entro **novanta giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare". Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

L'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire "tramite gli strumenti messi a disposizione" dall'Agenzia delle Entrate.

Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un **file XML** da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento "**TD29**".

In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:

- nel campo **cedente/prestatore** va riportato un soggetto **diverso** da quello indicato nel

- campo **cessionario/committente**, pena lo scarto del file con codice errore "00471";
- nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di **operatori nazionali**, non essendo ammesso un valore diverso da "IT" nell'elemento "IdPaese"; in caso contrario il file viene scartato con codice errore "00473";
 - la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l'indicazione del numero di **partita IVA** del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore "00475".

Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento "TD20", che non contemplerà più il riferimento all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al **31 marzo 2025** sia ancora consentito utilizzare la procedura "tradizionale".

Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il "previo **versamento dell'imposta**", attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell'art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.

Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l'irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto "essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20".

Quanto al "TD20", come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a **inversione contabile** (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.

Novità in tema di fattura semplificata

Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i **regimi di franchigia**.

Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.

Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfettario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere **fatture semplificate** per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-*bis* comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).

In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.

(MF/ms)

ADR: recepito in Italia il provvedimento europeo in tema di trasporto su strada di

merci pericolose

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del **24 gennaio 2025** è stata pubblicata la [Direttiva delegata \(UE\) 2025/149](#) della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento comunitario, **in vigore dal 13 febbraio 2025**, modifica l'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di rendere gli allegati A e B dell'ADR, l'allegato del RID e i regolamenti allegati all'ADN applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Sulla Gazzetta Ufficiale del **19 marzo 2025** è pubblicato il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione.

Il provvedimento allinea la normativa agli aggiornamenti degli accordi internazionali applicabili dal 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

(SN/am)

Pronti i coefficienti per l'Imu 2025 dei fabbricati "D" delle imprese

Con il decreto ministeriale 14 marzo 2025, pubblicato sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2025, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all'anno **2025**, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell'IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale **D** (immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultano al contempo **non iscritti in Catasto**, interamente posseduti da **imprese** e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019). Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l'IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi "storici" di **acquisto** o di **costruzione** risultanti dalle **scritture contabili**.

Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l'altro, il costo del terreno e le **spese incrementative** (cfr. ris. Ministero dell'Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Per calcolare la base imponibile per l'IMU, è peraltro necessario "attualizzare" detti costi "storici", applicando i coefficienti **annualmente aggiornati** con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone).

In particolare, occorre fare riferimento all'**anno di sostenimento** dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da

applicare ai predetti costi.

Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.

Per i **costi incrementativi** deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al **termine dell'esercizio**, per cui quelli in corso d'anno rileveranno nell'esercizio successivo (e proprio con riferimento all'esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).

I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l'**anno 2025**, sono i seguenti:

anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992 = 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.

Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in **leasing**.

In questa ipotesi, il comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 specifica che "il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del **locatore**, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario" (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) "tutti i dati necessari per il calcolo".

In ogni caso, a seguito della **richiesta** di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la **rendita catastale** rivalutata del **5%**, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a **80**).

I coefficienti si applicano anche per l’IMPi

Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’**IMPi**, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).

Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una **circolare** che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in

tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.

Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 "Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti". Qui si riporta in sintesi:

Sanzione

La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine

Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: **chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all'allegato V**

1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato **dopo il 21 settembre 1996** devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l'uso cui sono destinate.

2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate **prima del 21 settembre 1996**, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all'art. 70 comma 2 stabilisce che "le attrezzature di lavoro [...], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V".

3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall'attrezzatura di lavoro in base all'allegato V, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi.

4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l'obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all'allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, **la mancanza dell'attestazione a firma di un tecnico abilitato per le**

attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del citato decreto.

5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: **libretto d'uso e manutenzione**

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.

Cio` premesso, **si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori** (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).

Altre norme sulla stessa materia:

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
 - Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
 - D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
 - D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

(SN/am)

[10142_13S_-_SICUREZZA_Circolare-INL_SANZIONI_e_MACCHINE.pdf](#)
[Download](#)

Deflusso ecologico: adeguamento delle opere di presa

La Deliberazione della Giunta Regionale XII/3768 del 13 gennaio 2025 “Determinazioni in merito all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio idrico regionale” ha approvato l’iter istruttorio per consentire l’adeguamento delle opere di presa delle derivazioni esistenti al rilascio del Deflusso ecologico.

Si segnala la pagina regionale di riferimento: [cliccare qui](#)

La Dgr, entrata **in vigore il 1° marzo 2025**, approva:

- Allegato A, “Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico”, che costituiscono l’aggiornamento delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 6232/2007
- Allegato B, “Aggiornamento della tabella 1 e integrazione della tabella 2 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 2950/2024”
- Allegato C, “Aggiornamento del Bilancio idrico regionale”

Per tutti i dettagli si può consultare la [pagina del sito provinciale \(Lecco\)](#) dedicata al tema.

(SN/am)

Obbligo polizze catastrofali: bocciato il rinvio. Rimane la scadenza al 31 marzo 2025.

Informiamo le aziende associate che ieri non è passata l'ipotesi di rinvio di sette mesi per l'obbligo di stipula, in capo alle imprese operanti in Italia, delle c.d. polizze catastrofali.

La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.

L'obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: "Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese", tenutosi il 26 marzo scorso.

(MS/am)

[10137_Legge_di_Bilancio_Materiale_Formativo_Webinar_Confapi.pptx](#)
[Download](#)

Rinnovo CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori 2025

Con il verbale del 25 Marzo 2025, Confapi e Federmanager hanno sottoscritto 'accordo per il rinnovo del **CCNL dei Dirigenti e i Quadri Superiori** delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.

Forniamo, in allegato, la circolare esplicativa sul rinnovo del CCNL Confapi e Federmanager per i Dirigenti e i Quadri Superiori, unitamente al testo del verbale di accordo.

L'area Relazioni Industriali resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(FV/fv)

[10123_Circolare_esplicativa_accordo_rinnovo_25.03.2025_errata_corrige.pdf](#)

[Download](#)

[10125_VerbaleRinnovo_CCNL_DIrigenti_25marzo2025.pdf](#)

[Download](#)